



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel./Fax 090/333120
Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778
Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742
Cod. fiscale: 97062220831 - Cod. meccanografico: MEIC87400N
e-mail: meic87400n@istruzione.it - pec: meic87400n@pec.istruzione.it
sito web: www.icsaponara.gov.it
Codice univoco ufficio UF4TSQ

Circolare n. 60

Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al sito web

OGGETTO: Disposizioni su esibizione certificati medici in caso di assenze prolungate alunni

Con la presente comunico che la normativa concernente la necessità di certificati medici in caso di assenze continuative ha subito delle modifiche per le scuole ricadenti nella regione Sicilia.

L'art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967 disponeva: *“l'alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso dietro presentazione alla Direzione dell'Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza”*.

Il Collegato al DDL n. 476 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019, Legge di stabilità approvato in data 10-07-2019 ha stabilito all'art.4 che *“Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”*.

Pertanto, eccetto che per richieste di misure di profilassi previste a livello nazionale e/o internazionale, **l'obbligo della certificazione medica si applica solo per assenze di durata superiore a 10 giorni.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilia Arena

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa